


# CONSORZIO PERMANENTE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO

## DEL COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA



# STATUTO E REGOLAMENTI

#### Art.1 - Costituzione

In attuazione del D.lg 1/09/1918, n. 1446, sono costituiti in Consorzio gli Utenti delle strade vicinali di uso pubblico esistenti sul territorio comunale così identificate:

per denominazione	per traccia stradale
1- Via Gonnellino	Cartografia 1
2- Via Aia Vecchia	Cartografia 2
3- Via Dei Giardini	Cartografia 3
4- Via Livornese	Cartografia 4
5- Via delle Fontacce	Cartografia 5
6- Via Matassina	Cartografia 6

Il consorzio può essere esteso, con provvedimento del Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei suoi membri, agli utenti di nuove strade vicinali di uso pubblico esistenti sul territorio, che presentino apposita domanda al Consorzio stesso.

#### Art. 2 - Denominazione

Il Consorzio assume il nome di "CONSORZIO PERMANENTE DELLE STRADE VICINALI DI USO PUBBLICO " di Castellina Marittima.

#### Art.3 - Sede

Il Consorzio ha sede nel Palazzo Comunale in Castellina Marittima, Piazza Mazzini n.4, 46040 (PI), presso l'Ufficio Tecnico.

Gli atti ed i registri del consorzio resteranno in deposito presso la Casa Comunale a disposizione degli interessati per la visione, la quale potrà essere permessa alla presenza di un membro del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 4 - Durata del Consorzio

La durata del Consorzio è a tempo indeterminato.

Potrà cessare nei seguenti casi:

- quando dovesse venir meno l'esistenza delle strade vicinali soggette a pubblico transito inserite nel Consorzio;
- per recesso volontario di tutte le strade del Consorzio soggette a pubblico transito in esso inserite.

#### Art. 5 - Finalità

Scopo del Consorzio è quello di provvedere alla ricostruzione e quindi alle necessarie opere di ordinaria e straordinaria manutenzione delle suddette. L'attività del Consorzio è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento di Funzionamento approvato dall'Assemblea degli Utenti.

#### Art. 6 - Utenti

Sono Utenti delle strade vicinali e conseguentemente consorziati, tutti coloro che, proprietari o possessori di diritti reali di godimento di beni immobili, attigui o meno alla strada vicinale, inclusi nel comprensorio indicato nelle allegate planimetrie, usano o potrebbero far uso o comunque sono interessati all'uso della strada medesima. I relativi elenchi sono composti, strada per strada, all'atto della costituzione del Consorzio, pubblicati all'albo pretorio del Comune. Gli elenchi devono essere aggiornati annualmente ed approvati nell'assemblea convocata per la discussione del Bilancio di previsione,

indicando esplicitamente la quota millesimale a carico di ogni Utente sia in riferimento alla strada di appartenenza, sia in riferimento al peso contributivo all'interno del Consorzio.

Decade dal Consorzio chi perde la qualità di Utente. I nuovi Utenti hanno l'obbligo di segnalare al consorzio l'avvenuta acquisizione del titolo, fornendo la generalità, il domicilio e gli estremi dell'atto; in mancanza saranno tenuti al pagamento delle spese sostenute dal consorzio per tutti gli accertamenti occorsi all'iscrizione d'ufficio.

La quota millesimale del Comune di Castellina Marittima è pari a 500/1000 sia in riferimento alle singole strade, sia in riferimento all'intero Consorzio. La quota del Comune di Castellina Marittima è diminuita in proporzione qualora quest'ultimo diminuisca la propria quota di partecipazione. Per gli Utenti le relative quote sono arrotondate per eccesso o per difetto al secondo decimale sia in riferimento alla singola strada, sia in riferimento all'intero Consorzio.

#### Art. 7 - Risorse Finanziarie

I mezzi per provvedere alle spese consorziali sono costituiti:

- a) contributo ordinario degli Utenti;
- b) contributo ordinario del Comune;
- c) contributi eventuali da parte di Provincia, Regione o altro ente;
- d) contributi straordinari ex art. 9 D.lg. 1446/1918.

Il Consorzio provvede con i mezzi finanziari sopradescritti a tutte le spese occorrenti per il raggiungimento delle sue finalità, comprese le spese per la sua amministrazione.

#### Art. 8 - Contribuzione degli Utenti - Criteri di Ripartizione -

L'ammontare del contributo ordinario a carico degli Utenti è determinato, all'atto di approvazione del Bilancio di Previsione, per differenza rispetto alla quota di compartecipazione comunale. Quest'ultima è fissata nel 50% per tutte le strade appartenenti al Consorzio. Sono esclusi gli interventi straordinari finanziati con il contributo esclusivo degli utenti ed eventuali risorse di cui al punto c) dell'art. 7

Il Contributo ordinario è dunque così determinato:

- 40% ripartito in misura uguale per ciascun Utente
- 30% in ragione della distanza del fondo dall'inizio della strada;
- 30% in ragione della dimensione del fondo;

un coefficiente correttivo verrà applicato come moltiplicatore della quota in ragione della dimensione del fondo al fine di agevolare coloro che nella strada consorziata sono proprietari di solo terreno. Il coefficiente correttivo assume i seguenti valori:

- solo terreno - 1
- uso abitativo - 1,5

#### Art. 9 - Modalità di riscossione dei contributi

I contributi per le spese ordinarie e straordinarie sono riscossi a mezzo di apposito ruolo di esazione, da pubblicare nelle forme di legge. Il Consorzio è tenuto ad attivare tutte le procedure previste dalla normativa in materia anche mediante l'ausilio del competente Concessionario per la Riscossione dei Tributi.

I ruoli, compilati in base al piano di ripartizione allegato al Bilancio di previsione, sono approvati dal Consiglio di Amministrazione e successivamente pubblicati per la durata di 15 giorni all'albo pretorio del Comune di Castellina Marittima.

#### Art.10 - Amministrazione del Consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- 1- L'Assemblea degli Utenti;
- 2- Il Consiglio di Amministrazione;
- 3- Il Presidente;
- 4- I Rappresentanti di Strada;
- 5- L'Assemblea di strada;

Il Consorzio per la propria attività si avvale dell'opera di un Segretario, di un Cassiere, di un Responsabile Tecnico e di un Revisore del Conto.

#### Art. 11 - L'Assemblea degli Utenti

L'Assemblea è costituita:

- A) Dagli Utenti di ciascuna strada vicinale soggetta a pubblico transito inserita nel Consorzio;
- B) Dal Sindaco del Comune di Castellina Marittima o suo delegato.

Ogni Utente può delegare la sua rappresentanza nell'assemblea mediante semplice mandato scritto sullo stesso invito ad intervenire nella medesima. E' possibile anche effettuare una delega a tempo indeterminato mediante atto sottoscritto da consegnare al Presidente del consiglio di Amministrazione e vale fino a revoca espressa con nuovo atto scritto.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere ordinarie o straordinarie.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di Giugno per deliberare il Bilancio di Previsione a cui sono allegate la Programmazione dei lavori prevista per ciascuna strada ed il Piano di ripartizione dei contributi di ciascun Utente in ragione della quota millesimale di spettanza, e per l'approvazione del conto Consuntivo dell'esercizio precedente.

L'Assemblea straordinaria potrà essere riunita in qualsiasi momento per determinazione del Consiglio di Amministrazione o del Presidente, o quando ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione della materia da trattare, da un numero di Utenti che rappresenti 300/1000 della capacità contributiva, oppure a richiesta del Sindaco del Comune di Castellina Marittima. In questi ultimi due casi, la convocazione deve avere luogo entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta.

#### Art. 12 - Validità e modalità di svolgimento delle sedute dell'Assemblea degli Utenti

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio, ed è validamente costituita quando siano presenti in prima convocazione gli Utenti che rappresentino almeno 600/1000 della capacità contributiva. In seconda convocazione è valida qualunque sia la quota millesimale di Utenti intervenuti. In ogni caso Il Comune di Castellina Marittima in persona del Sindaco o suo delegato rappresenta 500/1000 della capacità contributiva.

Le adunanze in prima e seconda convocazione possono aver luogo nello stesso giorno purché trascorra almeno mezzora dalla prima alla seconda convocazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione, con riferimento sia alla prima che alla seconda convocazione, nonché dell'ordine del giorno. Dal giorno dell'avviso della convocazione a quello della riunione delle Assemblee dovranno trascorrere non meno di 5 giorni.

Inoltre la convocazione dell'assemblea deve essere affissa all'albo Pretorio del Comune almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

La validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre il voto favorevole di almeno 600/1000 in prima convocazione e di 501/1000 in seconda tenuto conto che in ogni caso il Comune di Castellina Marittima in persona del Sindaco o suo delegato rappresenta 500/1000 della capacità contributiva.

Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche e, di norma, si svolgono presso la sede del Comune di Castellina Marittima, in Piazza Mazzini n.4.

#### Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

Spetta all'Assemblea degli Utenti:

- A) Eleggere il Presidente ed i componenti del consiglio di Amministrazione in rappresentanza degli Utenti. La composizione del Consiglio di Amministrazione deve garantire almeno un Utente per ogni strada consorziata oltre al Presidente;
- B) Approvare il Bilancio Preventivo a cui sono allegate le Progettazioni annuali dei lavori approvate dalle singole Assemblee di strada, ed approvare il Bilancio Consuntivo;
- C) Approvare il Piano di ripartizione delle quote millesimali degli Utenti e l'elenco degli stessi;
- D) Deliberare sull'approvazione e sulle modifiche allo statuto consortile ed al Regolamento di funzionamento;

#### Art.14 - Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dai rappresentanti di strada e dal Sindaco del Comune di Castellina Marittima o suo delegato.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario per la trattazione di affari consortili od a richiesta di tre membri del Consiglio o su richiesta del Sindaco del Comune di Castellina Marittima o suo delegato.

Ogni membro del Consiglio di Amministrazione eletto dall'Assemblea, compreso il Presidente, dura in carica quattro anni, ed è rieleggibile. In ogni caso i suoi componenti restano in carica sino all'insediamento dei successori.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dagli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. Le votazioni sono, di norma, palesi. In caso di parità di voti, il voto del Sindaco o suo delegato vale doppio.

#### Art. 15 - Competenze del consiglio di Amministrazione

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- 1) Nominare un segretario ed un Cassiere, anche esterni al Consiglio stesso;
- 2) Convocare le riunioni dell'Assemblea degli Utenti e stabilirne l'ordine del giorno;
- 3) Convocare le singole Assemblee di strada quando richiesto dai Rappresentanti di strada, o quando se ne ravvisi la necessità;
- 4) dare esecuzione da quanto deliberato dall'Assemblea degli Utenti e dalle Assemblee di strada;

- 5) Approvare, nell'ambito della Progettazione annuale delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, deliberato dalle singole Assemblee di strada, i lavori ed i sistemi di esecuzione dei medesimi;
- 6) Redigere il Bilancio di Previsione e il Conto Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Utenti;
- 7) Proporre all'Assemblea degli Utenti le modifiche dello Statuto e del Regolamento di Funzionamento;
- 8) deliberare sui ruoli per la riscossione coattiva, da stabilire tenendo conto del Piano di Ripartizione approvato dall'Assemblea degli Utenti e del Piano dei lavori approvato dalle singole Assemblee di strada;
- 9) deliberare di procedere o resistere in giudizio nei confronti degli Utenti per la tutela dei diritti e delle ragioni del Consorzio;
- 10) Nominare il Responsabile Tecnico ed il Revisore del conto, stabilendone il relativo compenso. Tali nomine o eventuali modifiche andranno comunicate nella prima Assemblea degli Utenti utile;
- 11) deliberare in merito a tutte le spese di ordinaria amministrazione;
- 12) deliberare in via di urgenza su tutte le questioni amministrative e giudiziarie che riguardino gli interessi del Consorzio con obbligo di comunicare i provvedimenti relativi alla prima riunione utile dell'Assemblea degli Utenti per la conseguente ratifica;
- 13) deliberare in merito ad ogni questione che non sia espressamente riservata all'Assemblea degli Utenti o all'Assemblea di strada.

#### Art.16 - Il Presidente

Il Presidente:

- 1) convoca e presiede le assemblee e le adunanze del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli Utenti e dell'assemblea di strada;
- 2) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 3) stipula i contratti deliberati dal Consiglio di Amministrazione;
- 4) rappresenta il Consorzio in Giudizio e di fronte ai terzi;
- 5) firma i mandati di pagamento e gli ordini di riscossione, la corrispondenza e tutti gli atti riguardanti l'Amministrazione del Consorzio.

In caso di impedimento del Presidente questo è sostituito dal Sindaco del Comune di Castellina Marittima.

#### Art. 17 - Elezioni del Consiglio di Amministrazione e del Presidente

Per le elezioni generali o parziali e per la nomina del Presidente, in qualunque tempo esse avvengano, si osservano le seguenti norme:

- 1) il Consiglio di Amministrazione del consorzio:
  - a) fissa il giorno delle elezioni che dovranno di regola avvenire di Domenica;
  - b) nomina scegliendoli fra i componenti dell'assemblea: un presidente, tre scrutatori ed un segretario i quali compongono il seggio e sovrintendono a tutte le operazioni elettorali.
- 2) notifica a mezzo lettera ai singoli Utenti, almeno 8 giorni prima delle elezioni, il giorno ed il luogo delle elezioni, indicando sull'avviso il nome ed il cognome dei consiglieri che hanno esaurito il loro mandato e quelli che restano in carica.
- 3) alle ore 9:00 del giorno fissato per le elezioni, i componenti del seggio elettorale insediatisi, dichiarano aperta la votazione che sarà chiusa alle ore 12:00 e quando avranno finito di votare gli Utenti che a tale ora si trovassero nella sala e volessero votare.

Man mano che gli Utenti dispongono la loro scheda nell'urna il segretario, od uno scrutatore, ne prende nota in un registro alfabetico degli Utenti.

Chiusa la votazione il seggio procede allo scrutinio e fa proclamazione degli eletti proclamando quelli che avranno riportato un maggior numero di voti.

Il presidente notifica subito le nomine agli eletti che entrano immediatamente in carica.

Per la validità delle operazioni elettorali dovranno essere sempre presenti almeno tre dei componenti del seggio.

Per la validità delle elezioni è necessario che abbiano partecipato alla votazione un numero di Utenti che, compreso il Comune, rappresenti almeno 501/1000 del contributo ordinario.

#### Art. 28 - Il Segretario

Il Segretario del Consorzio:

- 1) assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Utenti;
- 2) assiste e redige i verbali delle Assemblee di strada quando non venga sostituito dal rappresentante di strada;
- 3) provvede alla pubblicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione, dell'Assemblea degli Utenti e delle Assemblee di strada, presso l'albo pretorio del Comune;

#### Art. 19 - I Rappresentanti di strada

I rappresentanti di strada:

- 1) propongono al Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea di strada di competenza;
- 2) provvedono, di concerto con il Responsabile Tecnico, a proporre la Progettazione dei lavori da effettuare nella strada di competenza, con i relativi preventivi di spesa;
- 3) forniscono assistenza al Responsabile Tecnico nell'effettuazione dei lavori approvati ed in riferimento a eventuali modifiche dei nominativi degli Utenti o di quanto necessario ai compiti di corretta gestione del Catasto Consortile;
- 4) sostituisce il Segretario nella redazione dei verbali della Assemblea di Strada di competenza ove necessario;
- 5) riferiscono al Consiglio di amministrazione eventuali urgenze o particolari necessità relative alla strada di competenza.

#### Art.20 - L'Assemblea di strada

Spetta all'Assemblea di strada approvare la Progettazione annuale delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade proposta dai Responsabili di strada.

L'Assemblea di strada è costituita da tutti gli Utenti appartenenti alla stessa oltre che dal Sindaco o suo delegato.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del consorzio, ed è validamente costituita quando siano presenti gli Utenti che rappresentino almeno 600/1000 della capacità contributiva.

In ogni caso Il Comune di Castellina Marittima in persona del Sindaco o suo delegato rappresenta 500/1000 della capacità contributiva.

L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione per iscritto a mezzo lettera, con l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione. Dal giorno dell'avviso della convocazione a quello della riunione delle Assemblee dovranno trascorrere non meno di 5 giorni.

Il Consiglio di Amministrazione può prevedere che la convocazione sia effettuata senza l'invio di apposita lettera, ma direttamente a cura del Responsabile di strada, che dovrà informarne tempestivamente tutti gli Utenti interessati.

Inoltre la convocazione dell'assemblea deve essere affissa all'albo Pretorio del Comune almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione.

La validità delle deliberazioni dell'Assemblea occorre il voto favorevole di almeno 600/1000, in applicazione dell'art. 6 DI Lgs n.1446 del 1918.

Qualora l'Assemblea di strada non raggiunga il quorum previsto per la validità delle deliberazioni, è fatta salva la possibilità per il Sindaco, secondo il dettato dell'art. 15 DI Lgs n.1446 del 1918, di disporre l'esecuzione dei lavori occorrenti a spese degli interessati.

Le riunioni dell'Assemblea non sono pubbliche e, di norma, si svolgono presso la sede del Comune di Castellina Marittima, in Piazza Mazzini n.4.

#### Art. 21 - Il Responsabile Tecnico

Il Responsabile Tecnico nominato dal Consiglio di Amministrazione:

- a) redige i progetti, preventivi, contratti d'appalto dei lavori;
- b) revisiona e aggiorna l'elenco degli Utenti ed il Catasto Consortile;
- c) dirige i lavori e ne verifica la corretta esecuzione gestendo la contabilità relativa;
- d) redige il piano di ripartizione delle spese secondo i criteri stabiliti dal presente statuto;
- e) predispone il ruolo di esazione e cura gli adempimenti necessari per la relativa riscossione anche di concerto con il Revisore del Conto
- f) assiste alle riunioni dell'Assemblea degli Utenti e del Consiglio di Amministrazione;
- g) fornisce i dati necessari al Consiglio di Amministrazione per la redazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo.

#### Art. 22 - Il Revisore del Conto

Il Revisore è Conto nominato dal Consiglio di Amministrazione, scelto tra gli iscritti all'albo professionale dei revisori dei conti o dei Dottori Commercialisti e dura in carica 5 anni. Non è revocabile se non per giusta causa ed è rieleggibile per una sola volta. Il Consorzio può eventualmente farsi assistere dall'Ufficio Finanziario del Comune di Castellina Marittima anziché nominare apposito Revisore del Conto.

Il revisore del Conto:

- a) da assistenza al Consiglio di Amministrazione nella redazione del Bilancio Preventivo e Consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Utenti;
- b) offre al Consorzio la consulenza necessaria in materia contabile e fiscale;
- c) può trasmettere pareri sul progetto di Bilancio e suoi allegati;
- d) svolge attività di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e può redigere relazioni periodiche sull'andamento finanziario del Consorzio.

#### Art. 23 - Esercizio Finanziario

L'esercizio finanziario del Consorzio dura dal 1° Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Il Bilancio deve essere articolato, fra l'altro, in modo tale da evidenziare le entrate e le uscite relative ad ogni singola strada consorziata.

#### Art.24 - Servizio di Cassa

Il servizio di cassa è svolto da istituto di credito abilitato. Può essere svolto anche dallo stesso tesoriere comunale.

#### Art. 25 - Pubblicità

Le deliberazioni delle Assemblee degli Utenti, delle Assemblee di strada e del Consiglio di Amministrazione sono pubblicate all'albo pretorio del comune per 10 giorni, e divengono esecutive dopo tale termine.

Per la fissazione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione non occorre pubblicazione. Il Consorzio può prevedere, tramite accordo con il Comune di Castellina Marittima, apposito spazio dedicato all'interno del sito internet del Comune.

#### Art.26 - Esecutività dello Statuto e del Regolamento di Funzionamento

Il presente Statuto andrà in vigore immediatamente dopo avvenuta la sua approvazione da parte dell'Assemblea degli Utenti.

## **REGOLAMENTO SULLA CONSERVAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE CONSORZIALI**

### TITOLO I

#### ATTRIBUZIONI DEL CONSORZIO- LE OPERE

##### Art. 1. - Attribuzioni

Il consorzio permanente delle vie vicinali di uso pubblico di Castellina Marittima provvede alla conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere che ricadono nel comprensorio consortile e che sono di sua specifica competenza.

##### Art. 2. - Opere consorziali

sono opere consorziali tutte le vie vicinali consorziate con accessori e pertinenze (scioline, canalette, ponti, tombini, scarpate ecc.)

##### Art. 3. - Opere a carico dei privati

Sono a carico dei privati gli accessi ai fondi attestanti le vie vicinali, le recinzioni di qualsiasi tipo e natura, le siepi, od altre forme di vegetazione che ricadono nel fondo consortile, nonché le vie ponderali ed interpoderali.

### TITOLO II

#### CONSERVAZIONE DELLE OPERE – PERTINENZE

##### Art. 4. - Vigilanza

Il consorzio segnalerà tempestivamente alla amministrazione comunale e/o agli organi competenti in materia di vigilanza, i danni, inadempienze od infrazioni causate alla viabilità vicinale, nonché per le infrazioni alle disposizioni legislative vigenti in materia di vigilanza sulla viabilità vicinale.

##### Art. 5. - Occupazione per lavori

Le occupazioni temporanee, per assicurare la conservazione delle opere consortili, sono disciplinate dalle disposizioni di legge che regolano la materia.

##### Art. 6. - Accesso ai fondi

A norma del Codice civile, il personale consorziale, incaricato dell'attuazione d'interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, nonché della conservazione delle opere

consortili, può accedere nella proprietà privata, anche con mezzi meccanici, per effettuare i rilievi e gli interventi necessari.

Il consorzio è responsabile, nei confronti della proprietà privata, di qualunque danno causato al fondo dal personale nell'adempimento delle proprie mansioni.

#### Art. 7. - Transito

Le vie vicinali che ricadono nel comprensorio consortile, nel rispetto delle norme sulla viabilità generale, sono aperte al pubblico transito con qualsiasi mezzo e nessun pedaggio è dovuto per il loro percorramento.

E' fatto divieto porre sbarramenti di qualsiasi tipo e natura atti interrompere o limitare la libera circolazione; per qualsiasi danno arrecato alla viabilità, per cause non imputabili al Consorzio, l'amministrazione, ferma restando la segnalazione di quanto previsto dal precedente Art.4, si riserva di agire in via giudiziaria per il risarcimento dei danni subiti.

#### Art. 8. - Transito di mezzi eccezionali

E' consentito il transito di mezzi eccezionali nel rispetto delle norme sulla viabilità generale, nonché del presente regolamento.

#### Art. 9. - Transito di mezzi agricoli e/o industriali

Qualsiasi mezzo agricolo e/o industriale che si trovi a percorrere le vie vicinali consorziali è tenuto a rispettare le norme legislative sulla viabilità generale. In particolare le trattrici cingolate dovranno essere munite di soprasuole regolamentari sia nel percorrere le vie che nel loro occasionale attraversamento; per gli inadempienti si applica il disposto di cui al precedente art. 7.

#### Art. 10. - Occupazione totale o parziale della carreggiata

E' fatto divieto a chiunque porre ostacoli, anche temporanei, atti a limitare o impedire il pubblico transito.

Nel caso l'utente, o altra persona, debba procedere, per cause giustificate e/o giustificabili, all'occupazione temporanea parziale o totale della carreggiata con qualsiasi mezzo o oggetto od altro è tenuto ad informare per iscritto l'amministrazione consortile, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### Art. 11. - Servitù di marezzana

Salvo i casi di acquisizione ai demani dello stato e della regione, lungo entrambi i lati di tutti i canali consorziali sono istituite zone di rispetto o di servitù di marezzana.

Dette zone sono riservate al deposito delle materie di espurgo, nonché al transito del personale di vigilanza e di custodia. La zona di rispetto viene stabilita in metri lineari due dalla sommità dell'argine, della fossetta o scarpata.

Gli agenti hanno, altresì il diritto di percorrere liberamente i canali e i fossi di scolo privati nell'adempimento delle loro funzioni.

#### Art. 12. - Compensi

Nessun compenso dovuto per il deposito delle materie di espurgo e delle erbe derivanti dai diserbamenti nelle zone soggette a servitù di marezzana, né il frontista può pretendere indennizzo alcuno per il taglio o il danneggiamento delle siepi, di rami degli alberi o comunque, per la rimozione di ostacoli che, nel predetto spazio, impediscano di compiere agevolmente i lavori anche con l'impiego di mezzi meccanici.

#### Art. 13. - Divieto di scarico

E' vietato immettere nella canalizzazione consortile acque di fognature di qualsiasi natura, nonché quant'altro sia causa di inquinamento ambientale o tenda ad impedire o di fatto impedisca il regolare deflusso delle acque.

#### Art. 14. - Manutenzione delle opere private

I proprietari o affittuari dei fondi inclusi nel comprensorio del Consorzio devono eseguire e mantenere, tutte indistintamente, le opere di competenza privata occorrenti ad assicurare lo scolo nelle acque e a non recare pregiudizio alla viabilità e alle opere consorziali in genere.

#### Art. 15. - Distanza degli alberi

Il proprietario o affittuario del fondo su cui trovino, siepi, alberi, o altra vegetazione, posti a dimora prima dell'entrata in vigore del presente regolamento è tenuto ad operare la normale manutenzione atta a non recare intralcio o danno ne viabilità né alle altre opere consorzili. Per i nuovi impianti si applica il disposto di cui agli art. 892 e 893 del codice civile.

#### Art. 16. - Recinzione

Le recinzioni di qualsiasi tipo e natura poste lungo le vie vicinali non devono porre intralcio alcuno alla viabilità e, comunque, devono essere conformi a quanto disposto dagli art. 6 e 11 del presente regolamento.

Nei casi in cui, per comprovate motivazioni, non sia possibile l'osservanza del succitato art.11 l'utente deve produrre regolare istanza al consorzio che decide in merito nella successiva prima seduta dell'organo competente.

L'accesso al fondo da parte del personale consorziale deve essere, comunque assicurato.

#### Art. 17. - Danni alle recinzioni

Le recinzioni di qualsiasi tipo e natura che non ottemperino a quanto disposto dall'art.11 del presente regolamento e che intralcino sia le opere di manutenzione ordinaria che straordinaria, dovranno essere rimosse a totale carico del proprietario del fondo al quale nulla è dovuto, da parte dell'amministrazione, ove questa non sia stata tempestivamente rimossa.

E' facoltà del frontista comunque, su richiesta formale, intervenire privatamente a sue totali spese, nell'opera di manutenzione ordinaria e/o straordinaria lungo tutto il fronte della recinzione senza, pertanto, rimuovere la stessa.

#### Art. 18. - Passaggi

Ogni proprietaria ha diritto di accedere al fondo tramite passaggio che attesta sulla via vicinale. La locazione di tale ingresso non deve, in ogni caso, creare danno o costituire pericolo per la viabilità.

E' fatto obbligo osservare le prescrizioni dell'amministrazione consortile per posa di manufatti lungo i canali di scolo delle acque per consentire l'accesso al fondo.

A tale fine si prescrivono per i canali di sezione non superiore a 0.20 m quadrati, tubi in cemento o in P.V.C. O in altro materiale non deteriorabile di diametro non inferiore a 0.50 m. Per canali di sezione maggiore l'amministrazione decide di volta in volta il manufatto più idoneo; pertanto, in tali casi, è richiesta formale istanza all'ente.

#### Art. 19. - Vie ponderali e interpoderali

Le vie poderali e interpoderali che si immettono sulla viabilità consorziata devono essere provviste di tutte quelle opere atte a non recare danno alla viabilità vicinale. La loro manutenzione è esclusa competenza del proprietario o dei proprietari dei fondi asservanti.

Art. 20. - Opere eseguite da privati

le opere di qualsiasi tipo e natura, effettuate da privati, che rechino danno o limite alla viabilità, dovranno essere modificate o rimosse tempestivamente; resta, comunque, l'obbligo di ripartizione ad danno arrecato.

Art. 21. - Interventi di privati sulla viabilità

gli utenti hanno facoltà di apportare migliorie alla viabilità vicinale tramite opere di varia natura (ponti, bitumazioni, ampliamenti di carreggiata, ecc) previa autorizzazione dell'autorizzazione dell'autorità competente in materia, nonché di parere dell'amministrazione consortile.

Art. 22. - Inadempienze e danni

Ove gli utenti danneggiano le opere consortile o risultino inadempienti, si applica quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23. - Disposizioni

Per quanto riguarda non previsto dal presente regolamento si applicano le norme delle disposizioni di legge vigenti in materia di viabilità.

## **REGOLAMENTO SUL CATASTO CONSORZIALE**

Art. 1. - GENERALITA'

Le proprietà consorziate vengono descritte nel catasto consortile distinto per sezioni e tenuto con le norme fissate dal presente regolamento, come disposto dello statuto L'utente, la cui proprietà, in unico corpo, sia su più vie vicinali consorziate, è tenuto al pagamento della somma dovuta, suddivisa in quota parte per ognuna via.

Art. 2. - Catasto

Il catasto consortile comprende:

- a) il prontuario dei numeri di mappa;
- b) il partitario delle ditte consorziate;
- c) la matricola dei consorziati

Annualmente vengono introdotte nel catasto consorziale le variazioni risultanti dai catasti erariali.

Art. 3. - Prontuario dei numeri di mappa

Il prontuario dei numeri di mappa è suddiviso in tante sezioni per quante sono le vie vicinale dello statuto; esso comprende i numeri di mappa e le particelle che ricadono nel comprensorio consortile.

Art. 4. - Partitario delle ditte consorziate

Il partitario delle ditte proprietarie di immobili è costituito da tante schede per quante sono le ditte consorziate.

Ogni scheda comprende, oltre all'intestazione della ditta, la generalità anagrafiche dei proprietari, i numeri di mappa e le particelle relative all'immobile con relativa superficie catastale complessiva, la distanza dai capisaldi, il reddito dominicale, l'attività preminente svolta sul fondo, la presenza e destinazione di fabbricati, nonché tutte quelle informazioni che l'amministrazione ritenga utili, sia per il riparto della contribuzione, sia per un'attenta e profonda conoscenza del territorio (pozzi artesiani, sorgenti, cave, linee telefoniche, linee elettriche, acquedotti, metanodotti, natura del terreno ecc.).

#### Art. 5. - Matricola dei consorziati

Ogni ditta è contraddistinta da un numero di matricola costituito da un numero arabo intero maggiore di zero seguito da una o più lettere, di cui almeno la prima è maiuscola, corrispondenti, di norma, alle iniziali della via vicinale su cui ricade l'immobile.

Ne caso in cui una stessa ditta compaia in più sezioni, verranno assegnati tanti numeri per quante sono le sezioni in cui essa compare.

#### Art. 6. - Iscrizioni

Ogni ditta è iscritta al catasto consortile secondo la denominazione risultante dai catasti erariali.

Quando la proprietà sia intestata a più soggetti la ditta assume la denominazione del primo intestatario della cartella esattoriale fatto seguire dalla dizione "ed altri".

Le società ed i corpi morali sono iscritti secondo la ragione sociale fatta seguire dalle generalità anagrafiche del rappresentante legale.

#### Art. 7. - Variazioni

Ai fini dell'aggiornamento del catasto e dell'iscrizione al ruolo, i consorziati sono tenuti a comunicare tempestivamente, con lettera raccomandata, qualsiasi variazione relativa al fondo. In particolare per gli atti di compra-vendita, se questi vengono stipulati e/o comunicati successivamente alla compilazione dei ruoli annuali, la ditta venditrice è iscritta, a tutti gli effetti, al catasto consortile dell'intero anno a cui è riferito il ruolo e, comunque, non sia stata comunicata variazione all'ente.

#### Art. 8. - Ditta acquirente

Negli atti di compra-vendita la ditta acquirente assume lo stesso numero di matricola della venditrice.

Nel caso che la ditta acquirente sia già in possesso di numero di matricola nella stessa sezione non si tiene conto del disposto di cui al comma precedente.

Se, a seguito di frazionamento, tra le ditte acquirenti compare anche la venditrice, questa mantiene il proprio numero di matricola; le restanti ditte, sempre che ne siano sprovviste, ricevono numero che si è reso libero o quello immediatamente successivo all'ultimo assegnato.

#### Art. 9. - Ricorsi

Le ditte iscritte al catasto consorziale possono ricorrere alla deputazione amministrativa, per erronea inclusione parziale o totale dell'immobile nel comprensorio consortile; a tal fine la ditta dovrà produrre formale istanza alla deputazione amministrativa corredato di certificazione catastale erariale ed estratto di mappa.

La deputazione si pronuncia con motivata deliberazione, da pubblicarsi all'albo consortile secondo i termini di legge, nella successiva prima seduta.

**Art. 10. - Aggiornamenti dati catastali**

Ogni 5 anni, è preferibilmente prima delle elezioni degli organi consortili o quando sia ritenuto più opportuno, l'ente provvede all'aggiornamento dei dati in suo possesso come previsto dagli art. 4 e 6 del presente regolamento.

**Art. 11. - Sanzioni**

Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge 04-01-1968 n°15, sono puniti nei sensi del codice penale e delle leggi speciali vigenti in materia.